



CITTÀ DI FELTRE

Ordinanza del responsabile n. 92 del 13-05-2025

OGGETTO: FELTRE, STADIO ZUGNI TAURO: DISPOSIZIONI PER MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA' ORDINARIA IN OCCASIONE DI EVENTI CON NOTEVOLE AFFLUSSO DI PUBBLICO E/O PER ESIGENZE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'ORDINE PUBBLICO.

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

Preso atto del rilevante numero di eventi sportivi che si tengono presso lo Stadio Zugni Tauro di Feltre, con particolare riferimento agli incontri di calcio e alle manifestazioni di atletica leggera, i quali richiamano un significativo afflusso di pubblico e tifoserie, determinando conseguenti esigenze di gestione dell'ordine pubblico da parte della Questura di Belluno;

Stante la necessità di salvaguardare la pubblica e privata incolumità aderendo alle richieste che pervengono dalle società sportive che organizzano eventi presso lo stadio Zugni Tauro e dalla Questura di Belluno per quel che riguarda la gestione dell'ordine pubblico in occasione degli stessi;

Avuto il parere favorevole dell'Assessore alle manifestazioni Maurizio Zatta e del Settore Gestione del Territorio - Ufficio manutenzioni strade comunale;

Atteso che la proposta del presente provvedimento è stata redatta dal Comando di Polizia Locale;

Visto il decreto del Sindaco n. 24 in data 16 settembre 2024 concernente l'attribuzione degli incarichi dirigenziali fino alla scadenza del mandato amministrativo;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 289 9 dicembre 2024 avente per oggetto: "modifiche alla macrostruttura e al funzionigramma dell'ente";

Visti gli articoli 6, 7, 20 e 43 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e le successive modifiche e integrazioni e il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada);

ORDINA

l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti, limitazioni e indicazioni in occasione degli eventi che si svolgono presso lo Stadio Zugni Tauro nelle giornate e negli orari interessati:

- **divieto di sosta con possibilità di rimozione forzata e il divieto di circolazione veicolare in via Negrelli** esclusi i veicoli al servizio dei residenti/frontisti per accedere alle aree private di competenza e di quelli espressamente autorizzati dall'organizzazione;
- **senso unico di circolazione in via delle Venture** con direzione sud/nord con conseguente istituzione di un'area adibita alla sosta lungo il lato sinistro della strada;
- **l'obbligo di svolta a sinistra** per i veicoli circolanti in via Zannetelli alla confluenza con via delle Venture;
- **senso unico di circolazione in via Boscariz**, con direzione sud/nord nel tratto compreso tra via Rizzarda e la rotonda con viale Segusini, con istituzione di:
 - fascia laterale adibita alla sosta lungo il lato sinistro della strada nel tratto tra via Rizzarda e via Negrelli;
 - fascia laterale adibita alla sosta lungo il lato destro della strada nel tratto tra via Negrelli e la rotonda con viale Segusini;
- **obbligo di svolta a destra** per i veicoli circolanti in via Dal Zotto e via Pilotto alla confluenza con via Boscariz;

DISPONE

altresì che:

- gli organizzatori di eventi presso lo Stadio Zugni Tauro, anche in collaborazione con il Comune di Feltre o società all'uopo incaricata dallo stesso, disporrà per la posa della segnaletica stradale regolamentare idonea a rendere efficace la presente ordinanza. **I divieti di sosta devono essere esposti, a tal fine, almeno 48 ore prima dell'inizio della prescrizione;**
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio con l'ausilio di personale adeguatamente istruito e attrezzato con DPI per operare in presenza di traffico finalizzato a garantire la circolazione in sicurezza in corrispondenza dei divieti e delle deviazioni istituite con il presente atto;
- l'organizzazione predisporrà un'ideale transennatura dell'area della manifestazione finalizzata a separare l'ordinaria circolazione stradale dall'area dell'evento;
- l'organizzazione della manifestazione è autorizzata a rimuovere, in tutto o in parte, la segnaletica che rende efficace il presente atto, qualora ritenga cessate le esigenze che ne hanno motivato l'emissione;
- ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i pedoni, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di Polizia, Antincendio e Pronto Soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari e opportuni, eventuali provvedimenti di deroga, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale in relazione allo stato della viabilità, al volume del traffico ed a ogni altro pregiudizievole fenomeno;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- **la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dal soggetto richiedente, in particolare nei confronti dei residenti dell'area interessata dal presente provvedimento;**
- la presente ordinanza si deve intendere efficace esclusivamente con la corretta esposizione della segnaletica stradale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla diffusione o comunque dalla piena conoscenza dell'atto al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'atto.

AR/ar

II DIRIGENTE
BASSANI MANUELA

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005)